

Rep. 757 COMUNE DI CASSINO

(Provincia di Frosinone)

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto: DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO COMUNALE
DENOMINATO EX O.N.M.I. E RICOSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno 26 (ventisei) del mese di luglio,
presso la Sede Municipale del Comune di Cassino (Fr), avanti a me, Dott.
Pasquale Loffredo, Segretario Generale della sede di segreteria del Comune di
Cassino, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa
nell'interesse del Comune ai sensi dell'art 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n. 18.08.2000 n. 267, sono personalmente comparsi:

1) **Dott. Ing. Mario Lastoria**, nato a Napoli (NA) il 11/12/1972, domiciliato
per la carica presso la Sede Municipale di Cassino, quale Dirigente dell'Area
Tecnica, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art 107
T.U.E.L., il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse
del Comune medesimo, C.F. 81000310607 - P.I.00136230604, ai sensi
dell'art.107 D. Leg.vo n.267/2000, giusto Decreto del Sindaco n. 23 del
29.12.2021 assunto al protocollo comunale al n. 66379 del 29.12.2021;

2) **Stefano Funari** nato a Aprilia (LT) il 26.10.1969, Codice Fiscale n°
FNRSFN69R26A341I, nella qualità di legale rappresentante, amministratore e
direttore tecnico con poteri di firma e rappresentanza sociale della società GML
Appalti Srl con sede in Aprilia (LT) Via Isonzo n. 13, iscritta al Registro ditte
della C.C.I.A.A. di Frosinone - Latina dal 25.11.2010 con il numero REA
182470 – P.IVA 02577650597;

Premesso che:

GML APPALTI S.r.l.

- con Determina Dirigenziale 1034 del 02.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo "Demolizione del fabbricato comunale denominato ex O.N.M.I. e ricostruzione di un asilo nido", dell'importo complessivo di € 1.250.000,00, redatto dal Dott. Ing. Antonio Rizzo, e suddiviso in due lotti funzionali:

- lotto 1 - di € 1.000.000,00 di cui per lavori a misura € 788.076,82 comprensivi di € 30.211,17 per oneri della sicurezza ed € 211.923,18 per somme a disposizione dell'Ente;
- lotto 2 - di € 250.000,00 di cui per lavori a misura € 227.272,73 comprensivi di € 13.632,72 per oneri della sicurezza ed € 22.727,27 per somme a disposizione dell'Ente;

- con Determina Dirigenziale n. 1062 del 05.05.2023 di autorizzazione a contrarre l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16.07.2020, n.76 convertito con Legge del 11.09.2020, n.120, e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24.02.2016 di adesione alla SUA della Provincia di Frosinone e la "Convenzione disciplinante la stazione unica appaltante della provincia di Frosinone per i lavori e le forniture di beni e servizi", aggiornata con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 13.05.2021;

- dato atto che la SUA della Provincia di Frosinone detiene un albo degli operatori economici da cui selezionare gli operatori da invitare alla procedura negoziata;

- con Determina Dirigenziale 1288 del 31.05.2023 sono state approvate le risultanze della gara esperita ed è stato aggiudicato definitivamente l'appalto

dei lavori "Demolizione del fabbricato comunale denominato ex O.N.M.I. e ricostruzione di un asilo nido" alla società GML Appalti Srl, con sede ad Aprilia (LT) in Via Isonzo snc, per un importo di aggiudicazione dei lavori a misura di € 676.769,09 comprensivi di € 30.211,17 per oneri della sicurezza oltre € 67.676,91 per IVA 10% e, quindi, per complessivi € 744.446,00;

che sono stati attivati i controlli nei confronti della Società GML Appalti Srl per verificare, con il sistema dell'AVCPASS:

- Certificazione di iscrizione della Società GML Appalti Srl, alla C.C.I.A.A. di Frosinone - Latina in data 25.11.2010, REA 182470 attestante l'inesistenza di stato di fallimento, concordato preventivo etc;

- Certificati del Casellario Giudiziale rilasciato a nome del legale Rappresentante e amministratore unico nonché Direttore Tecnico della Società GML Appalti Srl, Sig. Stefano Funari, dal quale risulta nulla;

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Società GML Appalti Srl, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'impresa (rif. prot. n. INPS 36368000 data richiesta 11.06.2023 e scadenza validità 09.10.2023);

- Casellario delle imprese di cui all'art.7 del Decreto Legislativo n.163/2006 relativo alla società GML Appalti Srl;

- Verifica regolarità fiscale di cui all'art. 80, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 relativo alla società GML Appalti Srl da cui risulta posizione regolare;

- Certificazione anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato e delle visure ex art. 39 del D.P.R. 313/2002, in cui è riportato nulla;



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Funari", is written vertically on the right side of the page.

GML APPALTI S.r.l.

• che con comunicazione a mezzo posta pec prot. n. 19998 del 01.06.2023 della SUA di Frosinone è stato reso noto a tutte le società partecipanti nonché all'aggiudicataria il provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. N.50/2016 e ss.mm.ii.;

• dalla Banca Dati Nazionale Antimafia è effettuata richiesta di Comunicazione antimafia, protocollo n. PR FRUTG Ingresso 0039891 20230713, il cui stato, alla data del presente contratto risulta "in istruttoria", agli atti;

Al presente appalto non si applica il termine dilatorio, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.lgs 50/2016;

è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi

TUTTO CIO' PREMESSO

i predetti componenti come in premessa rappresentati convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - La premessa normativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Il Comune di Cassino, in persona del suo rappresentante in premessa generalizzato, affida l'appalto dei lavori "Demolizione del fabbricato comunale denominato ex O.N.M.I. e ricostruzione di un asilo nido" alla società GML Appalti Srl, con sede ad Aprilia (LT) in Via Isonzo n. 13;

ART. 3 - La società GML Appalti Srl, nella persona del suo legale rappresentante, accetta l'appalto e formalmente si obbliga ad eseguire i lavori di cui al precedente art. 2 a perfetta regola d'arte ovvero nel rispetto di quanto espresso nella propria offerta, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Quadro

Economico, nella relazione generale e in quelle specialistiche e negli Elaborati Grafici e strutturali di progetto, approvati dal Comune di Cassino e delle Eventuali perizie di variante che saranno approvate dal Comune.

ART. 4 - Le parti convengono che il Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto, il Quadro Economico, il Capitolato speciale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero del LL.PP., approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 nonché la relazione generale e quelle specialistiche e gli Elaborati Grafici di progetto dei suddetti lavori previsti per l'esecuzione dell'appalto i quali, seppur non materialmente allegati al presente contratto sono parte integrante dello stesso e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli senza alcuna riserva, con l'esplicita intesa che per la regolamentazione dei rapporti contrattuali si farà riferimento al loro contenuto.

ART. 5 - L'ammontare dell'appalto, alla luce del ribasso offerto del 14,687%, resta contrattualmente stabilito nell'importo di Euro 676.769,09 (seicentoseptantaseimilasettecentosessantanove/09) di cui Euro 30.211,17 (trentamiladuecentoundici/17) per oneri della sicurezza oltre IVA al 10%;

ART. 6 - Di dare atto che la spesa risultante dal quadro tecnico economico è pari a Euro 1.000.000,00 e finanziata interamente con fondi del PNRR, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" e con fondi di bilancio comunale nelle more dell'esito del procedimento di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, con imputazione di € 744.446,00, in favore della società GML Appalti Srl, al capitolo 248665, rispettivamente:



- € 360.000,00 al Bilancio 2023 e impegno 2023/862 sub 0;
- € 384.446,00 al Bilancio 2024;




ART. 7 - I corrispettivi spettanti all'impresa saranno corrisposti secondo quanto previsto nel presente contratto.

ART. 8 - La società GML Appalti Srl, come in premessa rappresentata dichiara di aver preso piena conoscenza degli elenchi dei prezzi e che i prezzi stessi, al netto del ribasso di aggiudicazione, e dell'offerta economica presentata in sede di gara, sono remunerativi e tali da compensarla di tutte le spese cui andrà incontro per l'adempimento degli obblighi, valutato anche il caso di aumento dei prezzi di materiale, della mano d'opera, dei trasporti, dazi ed imposte di qualsiasi natura, assicurazioni ed ogni altra spesa prevista dalle leggi e regolamenti vigenti o che potranno essere emanati durante l'appalto.

È prevista la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art 29 del decreto legge 27 gennaio 2022 n.4.

ART. 9 - Le parti dichiarano che gli elaborati di progetto esecutivo, come di seguito elencati, costituiscono parte integrante del presente contratto e anche se non vengono ad esso materialmente allegati, sono da esse parti conosciuti con l'esplicita intesa che per la regolamentazione dei rapporti contrattuali si farà riferimento al loro contenuto:

- TAV. 01E: RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
- TAV. 02E: QUADRO TECNICO ECONOMICO;
- TAV. 03E: ELENCO PREZZI UNITARI
- TAV.04E: ANALISI NUOVI PREZZI;
- TAV. 05E: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- TAV. 06E: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;

TAV. 07E: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – LAYOUT DI CANTIERE – COSTI SICUREZZA;		
TAV. 08E: CRONOPROGRAMMA LAVORI;		
TAV. 09E: PIANO DI MANUTENZIONE;		
TAV. 10E: QUADRO INCIDENZA MANODOPERA;		
TAV. 11E: RELAZIONE EX LEGGE 10/91;		
TAV. 12E: RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO;		
TAV. 13E: RELAZIONE DESCRITTIVA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE;		
TAV. 14E: RELAZIONE IMPIANTO VMC;		
TAV. 15E: RELAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO;		
TAV. 16E: APE NUOVO EDIFICIO;		
TAV. 17E: RELAZIONE PER IL PRINCIPIO DNSH		
TAV. 18E: RELAZIONE SUI MATERIALI		
TAV. 19E: RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE;		
TAV. 20E: RELAZIONE GEOTECNICA;		
TAV. 21E: RELAZIONE ANTINCENDIO;		
TAV. A1E: ELABORATI GRAFICI: CARTOGRAFIA CATASTALE, P.R.G., VINCOLI;		
TAV. A2E: ELABORATI GRAFICI: PIANTE STATO DI FATTO;		
TAV. A3E: ELABORATI GRAFICI STATO PROGETTO ARCHITETTONICO;		
TAV. A4E: ELABORATI GRAFICI STATO PROGETTO STRUTTURALE: CARPENTERIE STRUTTURALI;		
TAV. A5E: ELABORATI GRAFICI STATO PARTICOLARI		



COSTRUTTIVI: ARMATURE PLATEA DI FOND. E SOLETTA DI COPERTURA;

TAV.A6E: ELABORATI GRAFICI STATO PARTICOLARI

COSTRUTTIVI: ARMATURA SETTI VERTICALI;

TAV.A7E: ELABORATI GRAFICI STATO PARTICOLARI

COSTRUTTIVI: PARTICOLARI COSTRUTTIVI COPERTURA AREA

IMPIANTI TECNICI;

TAV. A8E: ELABORATI GRAFICI IMPIANTO ELETTRICO;

TAV. A9E: ELABORATI GRAFICI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

(RISC- RAFFR.);

TAV. A10E: ELABORATI GRAFICI IMPIANTO VMC;

TAV. A11E: ELABORATI GRAFICI IMPIANTO FOTOVOLTAICO;

TAV. A12E: ELABORATI GRAFICI ANTINCENDIO;

ART. 10 - La società GML Appalti Srl, come in premessa rappresentata, si obbliga esplicitamente, che la durata dell'appalto è fissato in 282 (duecentottantadue) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna e che, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale;

ART. 11 - Ai sensi della legge 13/8/2010 n. 136:

a - i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge;

b - a tale fine l'impresa ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

c - è fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3;

d - la clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente Contratto o del Capitolato speciale.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del DPR n. 207/2010, le parti dichiarano che il Responsabile del Procedimento e la società appaltatrice hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 12 - Resta espressamente convenuto che, a norma dell'art. 13 ultimo comma del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito in Legge 26.4.1983, n. 131, nel calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento non sarà tenuto conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione dei fondi e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la tesoreria comunale.

ART. 13 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.


MUNICIPALITÀ COMUNALE
FROSINONE
C.A.P. 31010
P.zza della Libertà, 1
Tel. 0775/410101




G.M. APPALTI S.r.l.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza, e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualifica giuridica, economica e sindacale.

L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza di tutte le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dalla stazione appaltante.

In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa, e se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando così le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti non sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui

sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo a risarcimento danni.

I dipendenti e i collaboratori della citata società sono tenuti al rispetto delle norme del Codice di Comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo approvato dal Comune di Cassino, che qui si richiama integralmente. Una copia degli stessi viene consegnata alla citata Società.

Le parti danno concordemente atto che l'appaltatore ha dichiarato mediante autocertificazione esibita in sede di procedura negoziata di non essere assoggettata alle norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili (L. 68/99).

ART. 14 - A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n.50/2016, ha costituito una cauzione definitiva di importo pari ad Euro 49.669,00 a mezzo di polizza fidejussoria n. 2023/13/6659278 del 03.07.2023 rilasciata dalla Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. con sede legale in Via Traiano n. 18, 20149 Milano (MI), ridotta del 50 % in quanto la società GML Appalti Srl è in possesso della qualità aziendale conforme alla norma certificato ISO 9001:2015, giusta certificazione nr. N° 4061 rilasciata da IS.E. CERT. S.R.L. Unipersonale. rilasciata in data 11.04.2023 in corso di validità in quanto con scadenza al 10.04.2026.

Il Comune ha diritto di valersi della cauzione:

a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;

b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per



inadempienze legate all'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

c) a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior

danno;

d) per la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in

parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei

del prezzo da corrispondere all'appaltatore. La garanzia deve essere reintegrata

ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale,

ai sensi del presente contratto. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata

ai sensi di quanto previsto all'art. 103, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 15 - A garanzia degli obblighi contemplati dall'art. 103, comma 7, del

D.Lgs. 50/2016, la società GML Appalti srl, ha depositato agli atti del contratto

e dell'Area Tecnica:

- La polizza assicurativa n. 2023/25/6205258 rilasciata dalla Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e riassicurazioni S.p.A. con sede legale in Via Traiano n. 18, 20149 Milano (MI), per la copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a seguito di danneggiamento o distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori una somma assicurata così suddivisa:

- Partita 1 – Opere da eseguirsi € 676.700,00;
- Partita 2 – Opere preesistenti - € 100.000,00;
- Partita 3 – Opere di demolizione smaltimento - € ===== comprensiva,

altresi, di responsabilit  civile verso terzi per la somma assicurata pari a Euro 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00);


- La polizza assicurativa n. 111500331 del 08.04.2021 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma, per responsabilit  civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilit  civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari a Euro 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00) in corso di validit  e con scadenza 08.10.2023.

ART. 16 - All'Impresa verranno corrisposti pagamenti in acconto e a saldo come disciplinato ai sensi dell'art. 2.27 del Capitolato Speciale d'Appalto. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verr  calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, come per legge, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

ART. 17 - I termini, gli obblighi e la comminatoria di penalit  contenuti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, operano di pieno diritto senza obbligo per il Committente della costituzione in mora dell'appaltatore. L'impresa si obbliga fin d'ora al rispetto delle leggi vigenti in materia di appalti pubblici di lavori con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore ed alle Linee Guida dell'Anac di settore.

ART. 18 - Gli eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi delle leggi vigenti ed i pagamenti relativi ai lavori svolti dall'appaltatore o dal cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario, che   obbligato a trasmettere entro venti giorni

SECRETARIO COMUNALE
G. Alfredo



GML APPALTI S.r.l.



dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia applicate.

ART. 19 - L'Ente Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a. frode nell'esecuzione dei lavori;
- b. inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e. sospensione dei lavori da parte della Società aggiudicataria senza giustificato motivo;
- f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- j. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o

cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

k. emanazione nei confronti dell'aggiudicataria di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dall' art. 67 del D.Lgs n. 159 del 2011;

l. intervento di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei delitti previsti dall'art. 80, comma 1, del D. lgs. n. 50/2016.

Nel caso di risoluzione, la società GML Appalti Srl, ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato, degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La citata Società aggiudicataria è sempre tenuta al risarcimento dei danni a essa imputabili.

ART. 20 - La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto. In questo caso troveranno integrale applicazione le disposizioni contenute nell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 21 - La collaudazione dei lavori sarà conclusa entro tre mesi dalla data di ultimazione completa degli stessi. Per l'opera di cui trattasi è redatto, al termine dei lavori, certificato di regolare esecuzione. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

ART. 22 - Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Cassino con esclusione della competenza arbitrale.

COMUNE DI CASSINO
SEGRETERIA COMUNALE
P. DI CASSINO



GML APPALTI S.R.L.



ART. 23 - Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, imposta di registro, tasse di segreteria ecc.), sono a carico della citata società GML Appalti Srl senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Cassino. Trattandosi di appalto lavori soggetti ad I.V.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 D.P.R. 26/4/1986, n. 131 e ss.mm.ii., la registrazione del presente è a taxa fissa;

ART. 24 - Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto ammonta ad Euro 676.769,09 (seicentostettantantaseimilasettecentosessantanove/09) di cui Euro 30.211,17 (trentamiladuecentoundici/17) per oneri della sicurezza oltre IVA al 10%, quale risulta per effetto dell'affidamento pronunciato con il ribasso del 14,687% (quattordicivirgolaseicentottantasette%) sull'importo a base d'asta;

ART. 25 - L'operatore economico dichiara espressamente di aver preso visione dell'informativa, di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), depositata presso l'Area Tecnica del Comune di Cassino.

L'Amministrazione informa l'Operatore economico che Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cassino, il Responsabile del trattamento, con riferimento al presente contratto, è il Dirigente Ing. Mario Lastoria, mentre il Responsabile della protezione dei dati (DPO), alla data del presente contratto è l'avv. Lancia Viviana, il cui nominativo è indicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Stazione Appaltante. In particolare, la Stazione Appaltante si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in

particolare si obbliga a:

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dagli artt. 5 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, rivestendo il ruolo di autonomo Titolare, compresi i Responsabili del trattamento individuati;

- custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento previsti nel Registro dei trattamenti, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile protezione dei dati (DPO);

- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Operatore economico per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto, e dei connessi obblighi di legge e fiscali;


- utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui alla disciplina comunitaria citata, e nazionale di riferimento, per la parte ancora vigente, ex D.Lgs. n. 196/2003;

- utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa citata e nei limiti del diritto di accesso, con riferimento all'esecuzione del contratto;


- garantire i diritti di informazione di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento UE 2016/679.

L'operatore economico si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e

COMUNALE
UFFICIO
FROSINONE



GMI APPALTI S.r.l.



collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Responsabili del trattamento, comunicando contestualmente all'Amministrazione la nomina, e l'Amministrazione dichiara espressamente il proprio nulla osta alla nomina.

Le Parti, Titolari del trattamento dei dati personali, si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che le informazioni raccolte per dare esecuzione al contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire le prestazioni negoziali.

Le informazioni e i dati personali non saranno diffuse, né trasferite all'estero, e le Parti manifestano reciprocamente, e in modo espresso, il consenso informato al trattamento dei dati.

ART. 26 - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, alle Linee Guida dell'Anac, al codice civile, al D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore, al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/C58/01) sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" ("Do no significant harm" – DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle indicazioni operative elaborate in sede nazionale e unionale, ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto.

ART. 27 - Per gli effetti del presente contratto le parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio legale in Cassino.

Il presente contratto è fin da ora efficace per l'accollatario, mentre lo sarà per

l'Ente ad avvenuta registrazione fiscale.

Di dare atto che la misura del PNRR è M4C1I1.1 il codice GIG e il codice CUP sono i seguenti:

- codice CIG n° 9801624BFE
- codice CUP n° I36F22000020006

È vietata la cessione del presente contratto.

ART. 28 – La società GML Appalti srl, come in premessa rappresentata, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver comunque conferito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei suoi confronti, in riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti dipendenti.

La citata società si obbliga, altresì, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non conferire incarichi ai dipendenti del Comune di Cassino che, in relazione al presente contratto, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di tali dipendenti con il Comune di Cassino.

ART. 29 – Clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo delle Informative Antimafia.

Nei confronti della società GML Appalti Srl è stata effettuata richiesta alla Banca Dati della Prefettura per Antimafia, protocollo n. PR FRUTG Ingresso 0039891_20230713, il cui stato, alla data del presente contratto risulta "in istruttoria", come da documentazione agli atti del presente

COMUNE DI CASSINO
SEGRETERIA COMUNALE
UFFICIO
[Signature]
[Stamp]

[Signature]

GML APPALTI S.R.L.
[Signature]

contratto. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 Dlgs 159/2011.

Richiesto io Dott. Pasquale Loffredo, Segretario Generale della sede di segreteria del Comune di Cassino ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, composto di n. 19 facciate interamente dattiloscritte e n. 12 righe del presente foglio escluse le firme, che previa lettura le parti contraenti sottoscrivono a mezzo firma digitale unitamente a me segretario, dopo averne verificato la corrispondenza tra i sottoscrittori e i titolari delle firme digitali. Attesto inoltre che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il Dirigente Area Tecnica

Dott. Ing. Mario Lastoria

Il Legale rappresentante della Società GML Appalti Srl

Sig. Stefano Funari

Il Segretario Generale

Dott. Pasquale Loffredo